

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Carlo GRECO Presidente f.f.- relatore

Leonardo VENTURINI Consigliere

Rinieri FERONE Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità, iscritto al n.53888/REL del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Sostituto Procuratore Generale nei confronti di:

.....

Visto l'atto di citazione del Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte datato 5 agosto 2004;

Udite, nella pubblica udienza del 22 marzo 2006, la relazione del consigliere Carlo GRECO, le difese degli Avv.ti nonché le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola BONTEMPO;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 5 agosto 2004 la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio i soggetti sopra indicati per sentirli condannare (in parti difformi meglio quantificate in atti) al pagamento in favore dell'Erario e, segnatamente dell'Amministrazione

comunale di XXXX, dell'importo di €45.861,41 (quarantacinquemilaottocentosessantuno/41), oltre rivalutazione ed interessi legali nonché spese di giudizio.

Detta somma, secondo la tesi della Procura attrice, costituirebbe danno erariale in quanto pari al depauperamento patrimoniale subito dall'Amministrazione comunale.

I fatti storici, peraltro non contestati dalle parti convenute, indicano che con deliberazione n.592 del 25 agosto 1999 la Giunta Comunale di XXXX, con il voto favorevole dei componenti presenti, previo parere favorevole di regolarità tecnica ex art.53 L.142/1990 reso dalla funzionaria, con la assistenza del Segretario Generale, decideva di conferire al dott. incarico libero-professionale di esperto in materia assicurativa.

Detta decisione veniva adottata sulla premessa che :

Ø con delibera G.M. n.437 dell'8 aprile 1998 era stato affidato alla XCXC Broker s.r.l. di Lucca mandato gratuito di brokeraggio assicurativo;

Ø che *“nonostante la competente e assidua consulenza offerta dalla suddetta società e l'impegno del personale incaricato della gestione delle polizze ...alcuni aspetti della materia in oggetto, data la particolare specificità, non sono seguiti in maniera ottimale;”*;

Ø che *“la parte che necessita di un ulteriore apporto integrativo per una ottimizzazione del servizio ed un miglior rapporto con l'utenza è la redazione delle numerose denunce dei sinistri passivi...”*;

Ø che *“...appare evidente la necessità di un miglior coordinamento che può essere raggiunto solo con una gestione della materia già descritta da parte di un unico referente”*;

Ø che *“alle esigenze di servizio sopra evidenziate non è possibile far fronte con il personale in organico;”*;

Ø che era *“...pertanto necessario conferire incarico libero professionale ad un esperto specializzato in materia assicurativa individuato nel dr., collaboratore della zona di XXXX della XCXC Broker;”*.

Le mansioni dell'incaricato venivano testualmente indicate nella delibera come segue:

- *“-materiale redazione delle denunce di sinistro attive e passiva che verranno inoltrate direttamente dal Comune alle varie Compagnie Assicurative;*
- *-accertamento delle circostanze degli stessi con relativi sopralluoghi;*
- *-collaborazione con il personale dipendente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità relativamente alla materia in oggetto;*
- *-rapporti diretti con l'utenza da tenersi presso un ufficio comunale che verrà in seguito individuato per almeno n.2 giorni la settimana per il tempo necessario allo svolgimento dell'incarico affidato.”.*

La durata dell'incarico veniva determinata in quattro mesi, dal 1 settembre 1999 al 31 dicembre 1999, ed il compenso veniva fissato in ex £.1.500.000 mensili oltre IVA.

L'incarico veniva poi prorogato:

- I) fino al 16 settembre 2000, agli stessi patti e condizioni, giusta determina dirigenziale n.SV565 del 13 dicembre 1999 a firma del dirigente del Servizio Provveditorato su proposta del funzionario;
- II) fino al 30 settembre 2000, aumentando la presenza da 2 a 3 giorni settimanali ed il compenso ad ex £.2.000.000 oltre IVA mensili giusta deliberazione G.M. n.402 del 5 luglio 2000 (contestualmente al rinnovo, fino alla stessa data, del mandato di brokeraggio alla XCXC Broker s.r.l.), approvata con il voto favorevole dei componenti di Giunta presenti, previo parere favorevole di regolarità tecnica ex art.53 L.142/1990 reso dal responsabile del servizio, con la assistenza del Segretario Generale;
- III) fino al 31 dicembre 2001, alle condizioni del precedente incarico, giusta determina dirigenziale n.2000AMFSV00001145/1145 del 15 settembre 2000, a firma del dirigente del Servizio Provveditorato;
- IV) fino al 31 dicembre 2003, sempre alle condizioni di cui alla delibera G.M. n.592/99 ma

aumentando la presenza ad almeno 4 giorni settimanali ed il compenso ad ex £.2.500.000 oltre IVA e rivalsa INPS del 4%, giusta deliberazione G.M. n.582 del 28 novembre 2001 (contestualmente al rinnovo, fino alla stessa data, del mandato di brokeraggio alla XCXC Broker s.r.l.), approvata con il voto favorevole dei componenti presenti, previo parere favorevole di regolarità tecnica ex art.49 D.Lgs. 267/2000 reso dal Vice Segretario Generale.

Tutto ciò premesso si deve dare atto che il rapporto tra l'Amministrazione comunale ed il dott. è comunque cessato alla data del 31 agosto 2002 per effetto di recesso da parte dello stesso consulente.

Nel merito degli esborsi sostenuti, secondo la Procura attrice, com'è noto, alla stregua dell'art.7 comma 6° D.Lgs.29/1993 (ora art.7 comma 6° D.Lgs.165/2001) e dell'art.51 comma 7° L.142/1990 (ora art.110 comma 6° D.Lgs.267/2000), e della consolidata giurisprudenza, le PP.AA. possono ricorrere a soggetti esterni unicamente per attività cui non possano far fronte con il personale interno, allorché l'incarico esterno abbia oggetto specifico e determinato, durata limitata nel tempo, previa decisione dettagliatamente e compiutamente motivata, e allorché i vantaggi conseguibili siano pari o superiori al costo sopportato.

In particolare poi sarebbero illegittimi gli incarichi di carattere stabile e/o continuativo e quelli che abbiano ad oggetto attività ordinariamente rientranti nei compiti propri del personale interno.

Tali condizioni si sarebbero verificate nell'affidamento dell'incarico de quo da ritenersi illegittimo e, quindi, fonte di danno erariale.

In effetti, sempre secondo la Procura attrice, le attività che sono state affidate al dott. (redazione delle denunce di sinistro e accertamento delle circostanze degli stessi) sostanzialmente avevano carattere semplice e ripetitivo, inerivano a compiti che ben avrebbero potuto e potevano essere proficuamente espletati dal personale interno non necessitando di particolare professionalità specifica tenuto conto che l'accertamento delle modalità dei fatti può essere svolto dal corpo di

Polizia Municipale o da altro personale comunale.

Tanto più che, sempre secondo la Procura attrice, l'attività era limitata alla fase della denuncia di sinistro (cioè una mera attività di raccolta e comunicazione di fatti e notizie, senza alcuna necessità di valutazioni tecniche e/o giuridiche), dal momento che era la XCXCBroker s.r.l. a provvedere (e, comunque, a dover provvedere), a titolo gratuito, secondo il disciplinare dell'incarico allegato alla delibera G.M. n.437 del 08 aprile 1998, a “...5) *dare assistenza tecnica per tutte le vicende inerenti i contratti assicurativi, ...6) prestare assistenza e consulenza per seguire sia i sinistri attivi che passivi. Relativamente ai sinistri attivi, nel caso in cui il Comune lo richieda, attivarsi per ottenere una pronta liquidazione del risarcimento del danno da parte della Compagnia assicurativa interessata ed in caso di controversia collaborare alla scelta sia del perito di parte che del legale di fiducia che restano comunque di competenza del Comune. Per quanto concerne i sinistri passivi per tutte le operazioni inerenti gli stessi ed in particolare per conoscere dalle Compagnie la situazione dei sinistri ancora in essere (liquidati, a riserva, in corso di liquidazione, respinti).*”.

Per quanto sopra, secondo la prospettazione attorea, il danno sopportato dalle finanze comunali ammonterebbe al totale degli importi erogati pari ad €45.861,41 di cui:

- A) **€3.718,49** per il periodo 1 settembre 1999 - 31 dicembre 1999 (v. Deliberazione G.M. n.592 del 25 agosto 1999);
- B) **€6.073,53** per il periodo 1 gennaio 2000 - 30 giugno 2000 (v. Determina Dirigenziale n. SV565 del 13 dicembre 1999);
- C) **€3.718,49** per il periodo 1 luglio 2000 - 30 settembre 2000 (v. Deliberazione G.M. n.402 del 5 luglio 2000);
- D) **€19.460,10** per il periodo 1 ottobre 2000 - 31 dicembre 2001 (v. Determina Dirigenziale n.2000AMFSV0001145/1145 del 15 settembre 2000);
- E) **€12.890,80** per il periodo 1 gennaio 2002 - 31 agosto 2002 (v. Deliberazione G.M. n.582

del 28 novembre 2001);

Considerato che la responsabilità del danno di cui sopra andrebbe ascritta, a titolo di colpa grave (stante la palese ed agevolmente rilevabile illegittimità e non necessarietà dell'incarico, per quanto sopra detto) ai soggetti che hanno posto in essere i singoli e diversi atti deliberativi di cui sopra, la Procura ha emesso gli avvisi ex art.5 comma 1° D.L. 453/1993 convertito con L.19/1994 (cd. invito a dedurre) ai nominati le cui difese, scritte ed orali, non sono state valutate esaustive e, pertanto, è stata formalizzata la presente azione di responsabilità per la quale il danno dovrebbe essere addebitato nei seguenti termini:

- a) **il danno sub A) di €3.718,49** in parti uguali a:
- b. **il danno sub B) di €6.073,53** in parti uguali fra;
- c. **il danno sub C) di €3.718,49** in parti uguali, fra;
- d. **il danno sub D) di €19.460,10** al solo;
- e. **il danno sub E) di 12.890,80** in parti uguali a:.

In previsione della precedente udienza del 28 settembre 2005 tutti i convenuti (ad eccezione del Segretario) si sono costituiti in giudizio eccependo, in via preliminare, che non erano stati concessi idonei termini a difesa e, questo, alla luce dell'istituto della sospensione feriale.

Sul punto la Procura attrice con istanza depositata il 27 settembre 2005 non si è opposta al differimento dell'udienza, fermo restando le preclusioni che sarebbero sorte dalla tardiva costituzione in giudizio dei citati.

Rimesse in termini le parti convenute, è stata fissata l'odierna udienza di merito, preceduta dal deposito (in data 16 gennaio 2006) da parte della Procura di note di controdeduzioni onde avversare le eccezioni difensive.

In particolare dopo aver ribadito l'ipotizzata tardività della costituzione in giudizio dei convenuti con le relative decadenze, la Procura ha controdedotto in merito alla eccepta prescrizione dell'azione, alla asserita legittimità della consulenza attivata, alla sussistenza dell'elemento

soggettivo censurabile ed alla responsabilità dei soggetti che hanno manifestato la loro volontà e/o reso i pareri di competenza.

Alla pubblica discussione mentre tutti i patrocinanti presenti si sono richiamati ai propri scritti difensivi, il Pubblico ministero ha confermato le proprie conclusioni di condanna.

Al riguardo, per economia processuale, si ritiene di illustrare compiutamente nella successiva parte motiva le diverse difformi prospettazioni.

Considerato in

DIRITTO

Eccezioni attoree

In primo luogo il Collegio non ritiene fondata l'eccezione di parte attrice che valuta tardiva la costituzione in giudizio delle parti convenute.

In realtà, per mero errore di Segreteria, gli atti di citazione in giudizio sono stati redatti con l'indicazione di una data che non teneva conto della c.d. sospensione feriale dei termini.

Considerato che i convenuti hanno rispettato tali (errati) termini procedurali, è aberrante la tesi che vorrebbe vedere sanzionato un soggetto che adempie nei termini, sia pure in esecuzione di un errato ordine dell'autorità giudiziaria.

Ciò premesso, la rimessione in termini disposta alla precedente udienza ha adempiuto allo scopo di costituire validamente il contraddittorio e, pertanto, non vi è luogo a preclusioni di sorta attesa la scusabilità del comportamento processuale dei convenuti.

Eccezioni difensive.

In via preliminare, non trova ingresso l'eccezione **prescrizione** dell'azione intentata dalla Procura.

Sul punto questa Sezione aderisce alla tesi prevalente che indica nella effettuazione dei singoli pagamenti il dies a quo prescrizione nel caso di danno diretto (SS.RR. 7/2000/QM del 24 maggio 2000 - Sez.II n.320 del 19 novembre 2003 - Sez.II n.88 del 17 marzo 2004 - Sez.III n.40 del

28 gennaio 2005 - Sez. Lazio n.2083 del 7 ottobre 2005)

Si tratta della prospettazione che, a contrariis, non legittimerebbe una azione di recupero nei confronti di quanti abbiano deliberato una spesa (ipotizzata illegittima) non ancora effettuata, per assenza proprio della attualità del danno ed è di palmare evidenza che, in tal caso, gli stessi Avvocati lamenterebbero l'assenza di un danno azionabile che, in effetti, difetterebbe.

Ciò premesso perché sorga il danno non basta l'atto deliberativo ma occorre un esborso patrimoniale ed è solo da quel momento che l'azione può (e deve) essere esercitata nel quinquennio di legge.

Considerato pertanto che il primo mandato di pagamento è datato 14 ottobre 1999 e che gli inviti a dedurre sono stati notificati nel periodo aprile - maggio 2004, l'azione risulta stata attivata nei termini di legge.

In effetti, circa l'efficacia interruttiva di un invito a dedurre con idonea costituzione in mora, la giurisprudenza delle SS.RR. (n.14/2000/QM) e della successiva giurisprudenza di merito (Sez.I n.122/A del 10 aprile 2003 - Sez.II n.27/A del 26 gennaio 2004 - Sez.I n.3/A del 10 gennaio 2005) può dirsi concorde.

Legittimità dell'incarico.

In materia, come è noto, gli Enti locali possono attivare le c.d. consulenze esterne solo in presenza di determinate condizioni di legge.

A tal proposito, per il principio del tempus regit actum, occorre esaminare le disposizione di legge vigenti al tempo dei singoli provvedimenti in esame.

La delibera n.592 del 25 agosto 1999, l'atto dirigenziale n.565 del 13 dicembre 1999, la delibera n.402 del 5 luglio 2000 e l'atto dirigenziale n.1145 del 15 settembre 2000 sono stati adottati vigente l'art. 51 della legge 142/90 il cui 7° comma, modificato ed integrato dalle successive leggi n.127/97, n.191/98 e n.75/99, che nel primo inciso recita *“Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di*

professionalità”.

Stessa previsione, trasfusa nell'art.110-6° comma del D.Lgs. n.267/00, operava al momento dell'adozione della delibera n.582 del 28 novembre 2001.

Per completezza si sottolinea che tali limitazioni in tema di affidamenti esterni, erano previste anche dall'art. 7 del D.Lgs. n.29/93 nel testo modificato dal D.Lgs. n.546/93 e dal D.Lgs.n.387/98, infine riordinato nell'art.7-6° comma del D.Lgs. n.165/01 (*“Per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”*).

I criteri di cui sopra sono poi stati vagliati ed integrati dalla giurisprudenza contabile che, in primo luogo, (SS.RR. n.27/A del 12 giugno 1998) ha subito affermato che l'insindacabilità delle scelte amministrative (altra eccezione difensiva) trova un limite nell'accertamento delle condizioni di legge per il suo esercizio e nel principio di ragionevolezza, cui deve costantemente improntarsi l'operato della Amministrazione e che riassume in sé quelli dell'economicità e del buon andamento costituzionale.

Sulla base di quanto sopra la Procura, non ravvisando l'esercizio da parte dell'Ente locale di poteri discrezionali insindacabili, ha sottolineato che gli obiettivi testualmente indicati nella delibera di incarico (redazione materiale delle denunce, accertamento delle circostanze, collaborazione con il personale interno e rapporti diretti con l'utenza esterna) non sembrano postulare il ricorso a soggetto esterno alla Amministrazione in quanto, almeno come indicati e pattuiti, difettano di quella elevata professionalità, ulteriore elemento ex lege.

Per altro verso le difese indicano come settori vitali e nevralgici dell'azione istituzionale del Comune di XXXX ipotesi concrete le cui coperture assicurative attivate non sembrano assurgere ad iniziative fuori dall'ordinaria amministrazione.

Sono state indicate (in sintesi) le responsabilità civili da circolazione stradale, da gestione

immobiliare, da tutela del patrimonio artistico ed iniziative connesse allo svolgimento del Palio.

Al riguardo si tratta di settori del tutto prevedibili della vita di una Amministrazione comunale senza nessun carattere di novità.

L'esame poi delle polizze assicurative da un lato evidenzia che buona parte sono contratti assicurativi stipulati prima della attivazione della consulenza e, dall'altro, che la maggior parte di questi (17 su 19) sono tutti stati attivati presso la medesima Società assicuratrice che, evidentemente, offriva pacchetti assicurativi (sempre ed ampiamente) soddisfattivi per l'Amministrazione comunale.

Per quanto concerne poi l'alta professionalità del consulente e la verifica dei risultati raggiunti in atti non vi sono allegazioni degne di nota se non affermazioni (accusatorie e difensive) apodittiche che, quindi, finiscono per equivalersi ed annullarsi a vicenda.

Diversamente, vi sono forti perplessità circa la gestione e l'addestramento del personale interno.

Premesso che nell'arco temporale in esame (1999 - 2002) non vi è stato alcun intervento legislativo che abbia obbligato gli Enti locali a dotarsi di nuove strutture od intraprendere iniziative nel settore assicurativo, è del tutto opinabile la necessità di “meglio” gestire un settore ordinario della azione amministrativa.

Le stesse esigenze, sostanzialmente “di buona amministrazione”, preesistevano alla scelta del consulente e sono continuate dopo che il medesimo ha interrotto il rapporto di consulenza per libera scelta.

Al riguardo sorgerebbe spontaneo chiedersi, da una parte, come abbia fatto il Comune di XXXX fino al 1°settembre 1999 a cautelarsi contro gli eventi dannosi che oggettivamente da sempre potevano concretizzarsi e, dall'altra, quanti rischi deve essersi assunto il Comune di XXXX nel periodo 1°settembre 2002 - 10 giugno 2004, arco temporale in cui l'Amministrazione è rimasta senza consulente e prima della attivazione dell'Ufficio Assicurazioni, di cui alla delibera n.312 del

10 giugno 2004.

Per quanto concerne poi il riconoscimento della c.d. utilitas (altra eccezione difensiva) è stato ipotizzato il raffronto con i costi di un dipendente di ruolo di idoneo livello.

Premesso che il consulente ha lavorato (inevitabilmente partime in quanto sempre collaboratore di zona della XCXCBroker s.r.l.) due giorni alla settimana per dieci mesi, tre giorni per diciassette mesi e quattro per gli ultimi otto, la quantificazione (ammesso e non concesso sia rilevante) corrisponde, in proporzione, ad un costo superiore a quello indicato dalle difese per il dipendente di ruolo.

In definitiva, trattandosi di eccezione, vige l'inversione dell'onere in quanto la prova dell'utilitas non può che spettare alle difese che intendono avvalersene (Sez.I n.304/A del 4 ottobre 2005 - Sez.III n.750/A del 7 dicembre 2005).

Sul punto, come già sottolineato esistono solo affermazioni in quanto il tentativo di provare un risparmio di spesa non si è concretizzato in prospetti e/o elementi contabili attendibili.

Del pari, le valutazioni circa la diversità dei compiti svolti dal consulente rispetto a quelli demandati al Broker, non poggiano su concreti elementi probatori.

Tutta la problematica è rimasta su di un piano meramente dialettico (cfr. le articolate tesi della Procura espresse nelle repliche difensive - pagg.4-16) e, quindi, senza rilevanza probatoria ai fini della presente pronuncia.

Venendo alle asserite **responsabilità dei singoli convenuti**, mentre la riferibilità delle decisioni assunte in capo al **Sindaco** ad agli **Assessori** che hanno espresso voto favorevole è di palmare evidenza, la posizione del **Segretario**, del **Responsabile del servizio** e del **Dirigente responsabile** é stata diversamente valutata dalle parti.

Per quanto concerne la posizione del **Segretario**, va rilevato che lo stesso ex art.97 D.Lgs.18.08.2000 n.267 *“svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione*

amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”, e “partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione”.

Per quanto sopra, secondo la Procura attrice, il Segretario può dirsi l'organo deputato alla consulenza giuridica in favore dell'ente locale e segnatamente dei suoi organi di governo nonché garante della legittimità dell'azione amministrativa, funzioni che è chiamato ad assolvere non solo, in modo passivo, esprimendo pareri che gli siano richiesti esplicitamente, ma altresì segnalando, anche d'iniziativa, la illegittimità di atti che vanno ad adottarsi rispetto ai quali è tenuto, pena la corresponsabilità dei danni che ne derivino, a far espressamente constare il proprio contrario avviso.

A ciò si contrappone la tesi difensiva avanzata dal Segretario chiamato in causa per la sola delibera di giunta n.402 del 5 luglio 2000.

Al riguardo il legale si è richiamato ai diversi concetti di “voto” e “funzione” consultiva rinvenibili nelle norme che, nel tempo, hanno disciplinato il ruolo del Segretario Comunale.

Per completezza si precisa che mentre l'altro Segretario (convenuto per la sola delibera n.592 del 25 agosto 1999) non si è costituito in giudizio, la difesa del Vice-Segretario (citato, tra l'altro, per la delibera n.582 del 28 novembre 2001) non ha affrontato tale tema incentrando le proprie argomentazioni sulla legittimità della consulenza.

Ciò premesso, come risulta dagli atti, dei provvedimenti in esame i primi quattro sono stati adottati vigente la legge 8 giugno 1990 n.142, nel testo modificato dalle leggi 28 dicembre 1995 n.549, 15 maggio 1997 n.127 e 3 agosto 1999 n.265 e, l'ultimo, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Tale quadro legislativo, con particolare riguardo alla eliminazione della responsabilità espressa ex art.53-4° comma della legge 142/90, è stato però interpretato dalla giurisprudenza contabile in modo sistematico e non solo letterale.

Al riguardo (Sez.II n.88 del 17 marzo 2004) “*al di là dell'emissione obbligatoria del parere sulle proposte di deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed al di là della responsabilità per gli*

atti e le procedure attuative di quelle deliberazioni è indubitabile che permangono in capo al Segretario comunale tutta una serie di compiti e di adempimenti che, lungi dal determinare un'area di deresponsabilizzazione del Segretario, lo impegnano invece ad un corretto svolgimento degli stessi, pena la sua soggezione in ragione del rapporto di servizio instaurato con l'ente locale, all'azione di responsabilità amministrativa, ove di questa ricorrano gli specifici presupposti”.

Espressa applicazione di quanto sopra è stata fatta oltre che da questa Sezione (n.622 del 21 settembre 2004 - n.64 del 10 febbraio 2006 - n.468 del 1°agosto 2006) anche da Sez.Liguria n.912 del 6 novembre 2003 - Sez.Campania n.1845 del 28 dicembre 2004 - Sez.Lombardia n.185 dell'11 marzo 2005 e questo è il quadro giurisprudenziale cui la Sezione intende fare riferimento.

In merito infine al contributo causale del **Responsabile del servizio** il coinvolgimento dello stesso consegue alle chiare previsioni dell'art.53 - 1°comma della legge 8 giugno 1990 n.142 e successive modificazioni, oggi trasfuso nell'art.49 del T.U. 267/00.

Nella fattispecie al convenuto viene contestato il parere di regolarità tecnica reso in occasione della delibera di giunta n.592/99 e della determina dirigenziale n.565/99.

Al riguardo le tesi difensive introducono dubbi circa la “lettura” informatica degli atti amministrativi che hanno portato all'adozione della prima delibera di conferimento dell'incarico e mirano ad escludere ogni coinvolgimento della propria assistita nella determina dirigenziale di proroga della consulenza (pagg.10-13).

A fronte di quanto sopra la Procura attrice, con le articolate note difensive depositate il 16 gennaio 2006, illustra l'indubbio coinvolgimento (pagg.22-25) sia del Responsabile della struttura proponente che dell'altro convenuto nelle diverse qualifiche di **Dirigente responsabile** e di **Vice-Segretario**.

Come sopra illustrato la difesa di quest'ultimo si è incentrata sulla legittimità della consulenza, nulla adducendo in tema di pareri resi dal proprio assistito al cui status dirigenziale

conseguono le maggiori responsabilità previste dalle norme regolamentari adottate dalla amministrazione comunale.

Si tratta della articolata previsione dell'art.72 cui, nella fattispecie, segue oltre alle già citate responsabilità in sede di delibera di giunta anche l'esclusiva responsabilità della proroga della consulenza ex atto dirigenziale n.1145 del 15 settembre 2000.

Tale circostanza è ancor resa più grave dal fatto che era a conoscenza di tutta la vicenda in quanto presente (sotto varie qualifiche) a ben quattro provvedimenti di affidamento e/o proroga sui cinque in contestazione.

Tutto ciò premesso la Sezione, vista l'originaria richiesta risarcitoria ritiene che la stessa debba essere accolta sia pure con una diversa parziale ripartizione degli addebiti.

In particolare l'orientamento del Collegio valuta le responsabilità patrimoniali in modo difforme tenendo conto della qualifica rivestita.

Nel caso di Delibera di Giunta, il Sindaco risponderà per il 50%, la Giunta nel suo complesso per il 30%, il Segretario ed il Funzionario responsabile entrambi per il 10%.

Diversamente, nel caso di Determinazione Dirigenziale se assunta dal solo Dirigente questi risponderà per il 100% mentre nel caso di coinvolgimento del Funzionario responsabile entrambi risponderanno del 50% del danno.

Stabilite le quote percentuali, il danno da risarcire è l'intero ammontare delle erogazioni prescindendo da ogni utilitas (per la già citata inerzia probatoria) e/o esercizio dell'invocato potere riduttivo (alla luce della pervicace reiterazione della consulenza).

.....

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione giurisdizionale della Regione Toscana della Corte dei conti, definitivamente pronunciando in parziale conformità delle conclusioni del pubblico ministero, condanna al pagamento in favore dell'Erario e, segnatamente, del Comune di XXXX delle seguenti somme

omnicomprensive:

.....

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22 marzo 2006.

IL PRESIDENTE f.f. - ESTENSORE

F.to Carlo Greco

Depositata in Segreteria il 12 SETTEMBRE 2006

IL DIRIGENTE

F.to dr.G.Badame